DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPETTACOLO E ATTIVITA' CULTURALI

Art. 8

Abrogazioni

Restano in vigore esclusivamente gli articoli 23, 27, 28, 32, 35, 36, 39, 42, 43 e 45 della legge 14 agosto 1967, n. 800. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "sentito il Dipartimento dello spettacolo" e le parole: "di concerto con le Autorita' di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo" sono soppresse. Sono abrogati:

a) il sesto e settimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426;

b) il comma quarto dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, mentre al comma settimo del medesimo articolo 2 le parole: "dell'articolo 1, commi sesto e settimo" sono soppresse;

c) il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;

d) l'articolo 2, comma 392, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) l'articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Versione in vigore dal 1 maggio 2010, non più in vigore dal 1 luglio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali
Estremi	Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-spettacolo-e-attivita-culturali/art-8-abrogazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it